

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI, STEGAGNINI

Presentata il 15 febbraio 1988

**Esenzione dall'IRPEF
per alcune pensioni privilegiate ordinarie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento in cui a livello politico è in corso uno strano dibattito sugli sconti di pena ai terroristi, abbiamo ritenuto più serio rivolgere la nostra attenzione a quelle famiglie che hanno un ricordo ben più scottante degli « anni di piombo ». Ci riferiamo ai familiari delle forze dell'ordine tragicamente colpiti dalla violenza di quegli anni, ma anche ai superstiti della lotta condotta contro la grande criminalità organizzata. Si tratta indubbiamente di un fenomeno eccezionale: e come la drammaticità di quegli anni rese necessaria l'adozione di una serie di misure straordinarie, ci sembra giusto non dimenticare ora coloro che da quella battaglia ne hanno riportato grandi dolori. Per i familiari superstiti delle vittime sottoponiamo

alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, che trae spunti anche dal dibattito svoltosi nella passata legislatura.

Un trattamento fiscale agevolato ci sembra, dal punto di vista politico, veramente doveroso. Si tratta di estendere l'esenzione dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista per le pensioni di guerra dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anche ad alcune pensioni privilegiate ordinarie.

Le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai sensi della legge 27 ottobre 1973, n. 629 — alle vedove ed agli orfani delle « vittime del dovere » sono infatti, assoggettate alla fonte alle ritenute per IRPEF da parte delle direzioni provinciali del tesoro, perché considerate reddito.

In realtà le pensioni privilegiate ordinarie non hanno natura di reddito, ma hanno carattere essenzialmente risarcitorio, sicché non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per difetto del presupposto oggettivo (che il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, individua nel « possesso-*rectius* - disponibilità del reddito »). In esse è presente, cioè, la stessa funzione indennitaria che giustifica l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra, disposta dall'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Appare perciò ingiustificato ed irrazionale il diverso trattamento riservato sotto il profilo fiscale alle due posizioni pensionistiche. Ed, infatti, la lesione dell'integrità fisica non può essere considerata dal legislatore diversamente a seconda che si sia verificata in tempo di guerra o in tempo di pace. Tanto più che il trattamento fiscale di favore che si propone d'introdurre nel

nostro ordinamento tributario riguarda soltanto le « vittime del dovere », che interessano prevalentemente le categorie dei magistrati e degli appartenenti alle forze dell'ordine, la cui attività è una forma di guerra non dichiarata, combattuta contro il crimine e i nemici delle istituzioni.

Va perciò superata la disparità di trattamento introdotta dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 601 e la conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione pure da più parti lamentata (commissioni tributarie di Roma, Milano, Genova, ecc.).

È allora compito del legislatore rimuovere l'ostacolo giuridico che si frappone a tale riconoscimento in considerazione del particolare rischio e sacrificio al quale, specialmente nell'attuale situazione dell'ordine pubblico, sono esposte le forze di polizia militari e non militari, in favore delle quali dobbiamo mostrare concreta solidarietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia indicati nell'articolo 1 delle legge 27 ottobre 1973, n. 629, le pensioni privilegiate ordinarie spettanti agli appartenenti ai medesimi corpi di polizia, attribuite in dipendenza di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose od in servizio di ordine pubblico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».